

Assicurazione contro i danni alle piccole e medie imprese da terremoto, alluvione e inondazione

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: # Rischi Catastrofali Piccola e Media Impresa

Documento realizzato il 1° settembre 2021

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti al patrimonio aziendale di piccole e medie imprese, causati da eventi di catastrofe naturale quali: Terremoti, Alluvioni, Inondazioni e Flash floods.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia Terremoto:** indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Terremoto ai beni assicurati. L'Assicurazione è operante purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area individuata tra quelle colpite dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
- ✓ **Garanzia Alluvione, Inondazione:** indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Alluvione, Inondazione, e Flash floods (c.d. "bombe d'acqua") ai beni assicurati.

È compreso anche l'Indennizzo per i danni alle Cose assicurate causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze. Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie sopra indicate, sono previste delle spese supplementari.

Sono previsti servizi di pronto intervento per salvataggio / risanamento.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Sono operanti esclusivamente le garanzie effettivamente acquistate, entro i limiti delle somme assicurate indicate sulla Scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione, ampliamento o rifacimento;
- ✗ Fabbricati in stato di abbandono o che non siano in normali condizioni di statica e manutenzione;
- ✗ Fabbricati che risultassero dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
- ✗ Fabbricati costruiti in aree golenali e/o in assenza delle autorizzazioni ad edificare che fossero necessarie in base alla normativa al tempo vigente in materia urbanistica;
- ✗ Fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi rispetto a quelle indicate nelle Condizioni di Assicurazione;
- ✗ Terreni, boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati.
- ✗ Animali vivi;
- ✗ Aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri, a meno che tali beni non costituiscano oggetto dell'attività esercitata e dichiarata. Sono tuttavia assicurati, anche se iscritti al P.R.A., i veicoli identificati all'art. 58 del Codice della strada, comma 2 lettera c) e successive modifiche e integrazioni (macchine operatrici, carrelli);
- ✗ Beni mobili o immobili in leasing e/o noleggio, se assicurati da altre polizze;
- ✗ Merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale, qualora garantite da altra copertura assicurativa;
- ✗ Impianti ed Apparecchiature Elettroniche, se garantite da altra copertura assicurativa;
- ✗ Linee di trasmissione e distribuzione esterne all'Ubicazione assicurata;
- ✗ Cose all'aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati o poste sotto tettoie, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna garanzia, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate indicate sulla Scheda di polizza. Inoltre possono essere applicati scoperti e franchigie (espressi in percentuale oppure in valore assoluto), indicati nelle Condizioni di Assicurazione e/o sulla Scheda di polizza, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Per il dettaglio delle condizioni di operatività, delle delimitazioni, delle detrazioni e delle esclusioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare comunicando l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e comunicando altresì, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali o quadrimestrali. Il frazionamento comporta una maggiorazione del premio annuo del 2% in caso di frazionamento semestrale, del 3% in caso di frazionamento quadrimestrale ed in tali casi le rate vanno pagate alle scadenze semestrali o quadrimestrali stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza. Tuttavia, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo al del giorno del pagamento. Se la presente Polizza è stipulata – senza soluzione di continuità – in sostituzione di altra Polizza precedentemente sottoscritta con la Società, riguardante la stessa ubicazione, gli stessi beni assicurati e la stessa garanzia, la nuova Polizza ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello di sottoscrizione della stessa, mentre nel periodo di venti giorni dalla sottoscrizione della nuova Polizza operano le prestazioni e le Somme assicurate in essere ai sensi della Polizza precedente.

Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione di durata annuale è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

In caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate.

In caso di ripensamento: esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).